



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
**Istituto Comprensivo Manziana**

Via Pisa, 21 – 00066 – Manziana (RM) tel: 0699674162 - fax: 069963230

[rmic87300n@istruzione.it](mailto:rmic87300n@istruzione.it) – [rmic87300n@pec.istruzione.it](mailto:rmic87300n@pec.istruzione.it) – [www.comprensivomanziana.edu.it](http://www.comprensivomanziana.edu.it)

Circolare n. 300

Al personale docente e ATA  
dell'I.C. Manziana  
LORO SEDI

Oggetto: obbligo di “certificazione verde COVID-19” ai sensi del D.L.111/2021

Si comunica alle SS.LL. che ai sensi del decreto-legge 111/2021 (articolo 1, comma 6), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, è stata introdotta **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico.

La norma definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute con circolare n.35309 del 4 agosto 2021 ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 può essere omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata. Per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19” è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione utile a consentire l'accesso agli edifici destinati alle attività educative e scolastiche. **La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 ha validità massima fino al 30 settembre 2021.**

Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione o della “certificazione verde COVID-19” è tenuto comunque a rispettare le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine (chirurgiche o FFP2), l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Il suddetto decreto -legge aggiunge che *“Il mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 111/2021 da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.”*

Per la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (da 400 a 1.000 €) a carico, sia del personale che non sia in regola con la certificazione verde COVID-19, sia del Dirigente Scolastico che non provveda ad eseguire i controlli previsti dalla vigente normativa.

Pertanto, stante la legislazione vigente al momento, si invita il personale scolastico ad adoperarsi per ottemperare a quanto previsto dal decreto-legge in oggetto affinché, a partire dal 1° settembre 2021, il personale docente e ATA sia in grado di esibire la certificazione verde COVID-19 o, in alternativa, un'idonea certificazione medica di esonero dalla vaccinazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Renza Rella

(Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. lgs 39/93)